


SPECCHIO II.  
Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento.

Effettive	CARICA	Assimila- zione a grado militare	Annua stipendio	ANNOTAZIONI
1	Direttore degli studj (Ufficiale sup.)		Paga e raz. di foraggio del grado ed arma	Oltre l'alloggio e la mensa come per gli Ufficiali del suo grado.
1	Direttore di spirito (a)	Capitano	2100	Oltre l'alloggio nell'Istituto. Qualora sia incaricato delle funzioni di Professore di let- tere avrà un soprasoldo di annue L. 800.
6	Prof. titolari 1 Per la fisica e la chimica 1 Per le lettere italiane 1 Per le lettere francesi 1 Per l'ippiatra 1 Pel disegno lineare e topografico	Capitano	2200	Qualora sia incaricato del- l'insegnamento dell'ippiatra un veterinario militare ad- detto alla scuola, gli sarà corrisposto un soprasoldo di annue L. 800.
			2200	
			2000	
			1500	
			1500	
1	Professore aggiunto pel disegno li- neare e topografico	Luogoten.	1000	
1	Professore titolare od aggiunto in- caricato delle funzioni di Segre- tario del comando e della dire- zione degli studj		600	Annua soprasoldo oltre lo sti- pendio della sua carica.
5	Professori titolari militari (b)		800	Annua soprasoldo oltre la paga del grado loro corrisposta dal Corpo.
1	Professore aggiunto militare		800	
1	Maestro per la scherma	Sottoten.	da 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto Reale di nomina.
1	Maestro per la ginnastica e pel nuoto	id.	a 1500	
1	Preparatore di chimica		1000	
2	Assistenti maestri per la scherma		da 800 a 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto Minister. di nomina.

(a) Il Direttore di spirito della Scuola militare di cavalleria adempierà anche alle funzioni di Cappellano presso la Scuola normale di cavalleria.  
(b) De' Professori titolari militari: 1 è per la *Geografia fisica e politica* e per la *Statistica militare*, 1 per la *Topografia*, 1 per l'*Artiglieria*, 1 per la *Fortificazione*, 1 per l'*Arte militare*, per la quale ultima materia havvi pure un Professore aggiunto militare.  
Il Direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo nell'Istituto d'istruzione e di educazione militare, sarà raggugliato al grado di Maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.  
Lo stipendio del personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quin-  
quennio compiuto di effettivo servizio nell'Istituto anzidetti.  
Dat. a Torino, addì 23 novembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.,  
Il Ministro della Guerra  
A. PETITTI.

MILANO, DALLA REGIA STAMPERIA.



**REGIO DECRETO con cui sono approvati gli specchi,  
le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla  
Scuola militare di cavalleria.**

23 novembre 1862.

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA.**

Visto il Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, con cui fu determinato l'ordinamento degli studj nella Scuola militare di cavalleria;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;  
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Scuola militare di cavalleria destinata a rifornire di Ufficiali l'arma di cavalleria, a norma del Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6

aprile ultimo scorso, è costituita in Istituto separato e distinto dalla *Scuola normale di cavalleria* riordinata con altro Nostro Decreto in data d'oggi.

L'una e l'altra Scuola però sono poste sotto gli ordini di uno stesso Comandante generale.

**Art. 2.**

I personali pel governo e per l'amministrazione, e quelli pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento della *Scuola militare di cavalleria* ora detta, gli stipendj ed i vantaggi loro assegnati, e l'assimilazione a gradi militari dei Membri dei personali ora detti che non fanno parte dell'Esercito, saranno a far tempo dal 1.º gennajo venturo quali sono stabiliti dagli annessi due specchi approvati col presente Decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 novembre 1862.

**VITTORIO EMANUELE.**

Registrato alla Corte dei conti  
addì 8 dicembre 1862.

Reg. 21, Atti del Governo a c. 195

WEHLIN.

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

U. RATAZZI.

A. PETITTI.

**SCUOLA MILITARE DI CAVALLERIA**

**SPECCHIO I. Personale pel governo e per l'amministrazione.**

Effettivo	GRADO E CARICA	Paga annua	ANNOTAZIONI
<b>A. Personale superiore militare.</b>			
—	Comandante (Ufficiale generale).....		Sarà il Comandante generale della Scuola normale di cavalleria, e godrà dell'indennità di rappresentanza di annue L. 1800.
1	Comandante in 2.º relatore del Consiglio d'amministrazione (Colonnello o Luogotenente-Colonnello).....	Paga e razioni di foraggio del grado e classe	
1	Capitano di squadrone, Direttore delle istruzioni militari.....	nell'arma di cavalleria	Oltre il soprasoldo speciale per tale carica di annue L.300 se Capit., e 600 se Luogoten.
1	Direttore dei conti ed economo (Capitano o Luogotenente)*.....		
2	Luogotenenti } di squadrone.....		
2	Sottotenenti }		
7			
1	Ajutante di contabilità (civile).....	900	Aumento del decimo per ogni quinquennio compiuto di effettivo servizio nell'Istituto.
<b>B. Personale inferiore militare.</b>			
2	Furieri scrivani.....	Competenze del grado	Oltre l'alloggio ed il vitto a
6	Sergenti pel servizio di sorveglianza.....	nell'arma di cavalleria	carico dell'Istituto.
8			
<b>C. Personale pel servizio interno.</b>			
	Ispettore di servizio o Sotto-Ispettore di servizio - Distributori - Camerieri - Capocuoco - Cuochi - Infermieri - Illuminatori - Scopatori.		Il numero e lo stipendio del Personale pel servizio interno a carico della Scuola militare di cavalleria saranno, a seconda delle circostanze, determinati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, e proposti all'approvazione del Ministro della Guerra.

Gli Ufficiali e l'Ajutante di contabilità avranno alloggio nella Scuola per quanto le condizioni del locale lo permettano, senz'chè sia concessa veruna indennità a chi non ne possa essere fornito. Gli Ufficiali godranno pure (ad eccezione del Comandante) della mensa comune a carico dell'Istituto; sarà corrisposto dalla Scuola un soprasoldo in ragione di annue L. 600 agli Ufficiali sia superiori sia inferiori che dal Comandante fossero per speciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune.

Occorrendo personale di bassa-forza, sarà fornito dalla Scuola normale di cavalleria, la quale somministrerà anche il personale ed i cavalli per le istruzioni di equitazione.

Il servizio sanitario sarà disimpegnato dagli Ufficiali sanitari addetti alla Scuola normale di cavalleria.

Dat. a Torino, addì 23 novembre 1862.

Visto d'ordine di S. M.,  
Il Ministro della Guerra  
A. PETITTI.